Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 110

45º anno

(segue)

25 aprile 2002

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
	Comitato misto SEE
*	Decisione del Comitato Misto SEE n. 11/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
*	Decisione del Comitato Misto SEE n. 12/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
*	Decisione del Comitato Misto SEE n. 13/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
*	Decisione del Comitato Misto SEE n. 14/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IT

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Sommario (segue)	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 15/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 16/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 17/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 18/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 19/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 20/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 21/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 22/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 23/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 24/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato Misto SEE n. 25/2002, del 1º marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n 152/2001 dell'11 dicembre 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (3),

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 180 del, 19.7.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 63 del, 3.3.2001, pag. 16.

DECIDE:

ΙT

Articolo 1

Al punto 54b (regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 R 1566**: Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000 (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 17)
- **32001 R 0436**: Regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1566/2000 e n. 436/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 12/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2002 del 1º febbraio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 749/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 750/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1274/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1478/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (6),

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 195 del 19.7.2001, pag. 32.

DECIDE:

IT

Articolo 1

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32001 R 0749**: Regolamento (CE) n. 749/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001 (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 32)
- 32001 R 0750: Regolamento (CE) n. 750/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001 (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 35)
- 32001 R 1274: Regolamento (CE) n. 1274/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001 (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 14)
- 32001 R 1322: Regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52)
- 32001 R 1478: Regolamento (CE) n. 1478/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 32).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 749/2001, 750/2001, 1274/2001, 1322/2001 e 1478/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 13/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2002 del 1º febbraio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1680/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1815/2001 della Commissione, del 14 settembre 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4), rettificato dalla GU L 268 del 9.10.2001, pag. 50.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1879/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (5),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32001 R 1553**: Regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 16)
- 32001 R 1680: Regolamento (CE) n. 1680/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 33)

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 15.9.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 11.

IT

— **32001 R 1879**: Regolamento (CE) n. 1879/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 11)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 1553/2001, 1680/2001, 1815/2001, rettificato dalla GU L 268 del 9.10.2001, pag. 50, e 1879/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 14/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2002 del 1º febbraio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/194/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile, derivato pentabromato e cumene (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19 (raccomandazione 1999/721/CE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«20. **32001H 0194**: Raccomandazione 2001/194/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile, derivato pentabromato e cumene (GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2001/194/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

N. 15/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo XX dell'allegato II dell'accordo non è mai stato modificato in precedenza.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la risoluzione 2000/C 141/02 del Consiglio, del 28 ottobre 1999, sul reciproco riconoscimento (¹),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (comunicazione COM(85) 310 def. della Commissione) del capitolo XX dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«3. **32000 Y 0519(02)**: Risoluzione 2000/C 141/02 del Consiglio, del 28 ottobre 1999, sul reciproco riconoscimento (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 2000/C 141/02 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

N. 16/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1º febbraio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 37c (decisione 2001/260/CE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«37d. **32001 L 0016**: Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/16/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

N. 17/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1º febbraio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (²).
- (3) La direttiva 2001/25/CE abroga la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56i (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«56j **32001 L 0025**: Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17).»

Articolo 2

Il testo del punto 54a (direttiva 94/58/CE del Consiglio) dell'allegato XIII è soppresso.

Articolo 3

Il testo della direttiva 2001/25/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, p. 12.

⁽²⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28.

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 18/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1º febbraio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica l'allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66e (direttiva 92/14/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

32001 R 0991: Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001 (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 991/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

N. 19/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1º febbraio 2002 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/290/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, sui parametri di base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE (²),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 93 (risoluzione 2000/C 56/02 del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«94. **32001 H 0290**: Raccomandazione 2001/290/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, sui parametri di base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE (GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 17)».

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2001/290/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 17.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

N. 20/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (²), rettificata dalla GU L 14 del 19.1.1999, pag. 35,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 7c (direttiva 95/57/CE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«7d. **399 D 0035**: Decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23), rettificata dalla GU L 14 del 19.1.1999, pag. 35.»

Articolo 2

I testi della decisione 1999/35/CE, rettificata dalla GU L 14 del 19.1.1999, pag. 35, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

N. 21/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (²).
- Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (³),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

- «2a. **32001 R 0586**: Regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11)
- 2b. **32001 R 0588**: Regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 586/2001 e n. 588/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 22/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 19d (regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 R 0995**: Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 995/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT

N. 23/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 25b (regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«, modificato da:

32001 R 1636: Regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1636/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 24/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 25a (regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

- «, modificato da:
- 32001 R 1637: Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1637/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 25/2002

del 1º marzo 2002

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 25c (regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32001 R 1638: Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1638/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2002.

IT